

MODALITÀ PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO-LOGO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA "L'EMILIA-ROMAGNA A EXPO MILANO 2015"

1. FINALITÀ

Il presente atto disciplina le modalità per l'utilizzo del marchio-logo "L'Emilia Romagna a Expo Milano 2015" della Regione Emilia-Romagna per le manifestazioni legate ad Expo Milano 2015, con riguardo ad iniziative di particolare rilevanza e di specifico interesse per la Regione, promosse da soggetti pubblici e privati.

L'utilizzo del predetto marchio-logo è concesso, a fronte di specifica richiesta, secondo le modalità e le condizioni definite nel presente allegato.

2. UTILIZZO DEL MARCHIO-LOGO "L'EMILIA ROMAGNA A EXPO MILANO 2015" E CRITERI DI CONCESSIONE

L'utilizzo del marchio-logo ha carattere non oneroso e pertanto non comporta l'assunzione di spese o oneri a carico della Regione, né la concessione di contributi; non può inoltre essere concesso a iniziative di esclusivo carattere commerciale e a scopo di lucro.

L'utilizzo del marchio-logo è concesso per iniziative promosse da soggetti diversi dall'Ente connesse alle finalità di Expo Milano 2015 e agli obiettivi per cui la Regione Emilia-Romagna partecipa all'evento.

Le iniziative proposte dovranno perseguire i seguenti obiettivi: promozione dei molteplici aspetti dell'economia e della cultura emiliano-romagnola, attraverso la valorizzazione del sapere e saper fare, la propensione all'innovazione e l'apertura verso l'internazionalizzazione.

L'utilizzo del marchio-logo sarà, pertanto, concesso ad iniziative di alto profilo culturale, scientifico, sociale, umanitario e benefico, anche in attinenza con i temi e le finalità di Expo Milano 2015, così specificate:

- a) sostenibilità nella filiera della produzione di cibo sul pianeta;
- b) best practices e innovazioni nel settore dell'alimentazione, salute, benessere, sostenibilità e tecnologia;
- c) sistemi di trasporto intelligente e a basse emissioni inquinanti;
- d) sistemi e materiali di costruzione sostenibili e innovativi;
- e) rapporto tra energia e ambiente - implementazione di soluzioni sostenibili e innovative;
- f) turismo e cultura - valorizzazione degli stili di vita rispetto all'educazione e al patrimonio alimentare e ambientale di un territorio e delle sue declinazioni;
- g) qualità della vita e sport - valorizzazione aspetto territoriale ed urbanistico della città con attenzione per anziani, diversamente abili, minori e malati; promozione dei valori dello sport.

3. SOGGETTI RICHIEDENTI

Possono richiedere l'utilizzo del marchio-logo:

- a) enti locali singoli e associati, altri enti pubblici, enti e organismi pubblici e privati ai quali partecipino la Regione o gli enti locali;
- b) enti, associazioni, fondazioni, istituzioni e altre organizzazioni a carattere sociale, culturale, educativo, sportivo, scientifico, turistico ed umanitario che operano senza finalità di lucro;
- c) soggetti privati organizzati in forma di impresa, comprese le società e i consorzi;
- d) ordini e collegi professionali e liberi professionisti.

4. OGGETTO DELLA CONCESSIONE E DELL'UTILIZZO DEL MARCHIO-LOGO "L'EMILIA ROMAGNA A EXPO MILANO 2015"

Possono essere oggetto di utilizzo del marchio-logo:

- a) **Eventi** (quali ad esempio manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri, iniziative sportive), ad esclusione di quelli di carattere politico promossi da partiti o movimenti politici; sono esclusi inoltre gli eventi organizzati a scopo commerciale per la vendita di beni o servizi;
- b) **Pubblicazioni a stampa** (quali ad esempio libri, manuali, guide, opuscoli), a carattere occasionale, ad esclusione di qualsiasi materiale di natura commerciale destinato ad essere distribuito o venduto anche se non direttamente. Saranno sottoposte a specifica valutazione le iniziative nelle quali i proventi ottenuti dalla vendita sono destinati a scopi benefici;
- c) **Prodotti multimediali e telematici** (quali ad esempio cd, cd-rom, dvd), ad esclusione di quelli destinati alla vendita o commercializzazione, salvo che siano realizzati con l'obiettivo di devolvere a scopo benefico il ricavato della vendita;
- d) **Siti web** Il marchio-logo può essere riprodotto anche sulle pagine web di siti costruiti in occasione dell'evento oggetto della concessione o su pagine web all'interno di siti già esistenti che riportino informazioni sull'evento che ha ottenuto la concessione del marchio-logo regionale. In questi casi, l'utilizzo del marchio-logo deve essere chiaramente riferito all'evento oggetto di richiesta e può protrarsi fino alla conclusione dell'evento medesimo;
- e) **Seminari, workshop e altre iniziative similari** aperte al pubblico, con carattere divulgativo ed esplicite finalità socio-culturali. Di norma non possono essere oggetto della concessione del marchio/logo iniziative finalizzate alla formazione professionale che non rientrano nella programmazione regionale e provinciale in tale materia.

La Regione non assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto delle informazioni diffuse dai soggetti interessati e non ne garantisce in alcun modo la veridicità, la completezza, la correttezza o la qualità. In particolare, in nessun caso e per nessuna ragione, la Regione potrà essere ritenuta responsabile per eventuali errori e/o omissioni nei contenuti o per eventuali danni occorsi in conseguenza dell'utilizzo delle informazioni contenute nei materiali prodotti dal soggetto richiedente.

5. CONCESSIONE E DURATA DELL'USO DEL MARCHIO-LOGO

L'utilizzo del marchio-logo è concesso, previa relativa istruttoria, dal Presidente della Regione con apposita nota.

L'utilizzo del marchio-logo concesso è riferito alla singola iniziativa o programma organico di iniziative, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente, ma solo per la durata delle iniziative medesime; non può inoltre in alcun modo essere usato per attività che non sono state oggetto della concessione.

Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione alla Regione che si riserva di riesaminare la domanda.

L'utilizzo del marchio-logo può essere revocato qualora, previa verifiche successive, risultasse non rispondente ai criteri dettati dalla Regione Emilia-Romagna con il presente allegato.

6. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari sono tenuti all'apposizione del marchio-logo, nel rispetto della forma e delle caratteristiche grafiche indicate nel manuale di applicazione.

7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE

Al fine di ottenere la concessione dell'utilizzo del marchio-logo, il richiedente deve presentare apposita domanda almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa o programma di iniziative. La domanda dovrà essere redatta sulla modulistica specifica scaricabile dal Portale E-R della Regione Emilia-Romagna, indirizzata al Presidente della Regione Emilia-Romagna e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto pubblico o privato, che si assume la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie contenute nella documentazione prodotta.

La domanda deve contenere:

- a) lo statuto o altra documentazione idonea ad attestare la natura giuridica del soggetto richiedente;
- b) il programma e la descrizione dell'iniziativa con l'indicazione sia delle finalità sia degli elementi di interesse della Regione Emilia-Romagna;
- c) le modalità riguardanti l'eventuale utilizzo del marchio-logo e la descrizione del materiale promozionale o pubblicitario sul quale verranno apposti.

La documentazione di cui alla lettera a) non deve essere presentata dagli enti locali, dalle amministrazioni pubbliche, dagli enti strumentali o dipendenti dalla Regione, dalle società partecipate dalla Regione nonché dagli altri organismi ai quali la Regione partecipa; i soggetti che hanno già ottenuto il marchio-logo per iniziative svolte devono inoltre comunicare che non sono intervenute modifiche dello statuto mentre in caso contrario devono provvedere ad inviare la documentazione aggiornata.

La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte della Regione, la domanda è ritenuta non ammissibile.